

Decreto Dirigenziale n. 105 del 17/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO: D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA "TUFANO GROUP S.R.L.", CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN PALMA CAMPANIA ALLA VIA CIMITERO, 72, CON ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI FRUTTA SECCA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della "TUFANO GROUP s.r.l.", con sede legale ed operativa in Palma Campania alla via Cimitero, 72, con attività di lavorazione e trasformazione di frutta secca, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 2;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 904111 del 29/11/2011, integrata in data 12/01/2012 con prot. 26655, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative e certificato di agibilità del 31/01/2002 relativo all'opificio ove verrà svolta l'attività;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi del 24/01/2012 il cui verbale si richiama:
 - a.1. la Provincia, con nota n. 6591 del 19/01/2012, ha espresso parere favorevole;
 - a.2. l'ASL ha espresso parere favorevole per gli aspetti igienico-sanitari;
 - a.3. l'Amministrazione Regionale ha assegnato all'ARPAC ed al Comune un termine di 20 giorni, dalla notifica del verbale, per esprimere i rispettivi pareri;
- b. che l'ARPAC, con nota n. 4375 del 30/01/2012, acquisita il 01/02/2012 con prot. 77507, ha chiesto integrazioni;
- b.1. che la Società con nota del 03/02/2012, prot. 87793, ha trasmesso le integrazioni richieste dall'ARPAC:
- b.2. che l'ARPAC, con nota n. 13980 del 26/03/2012, acquisita il 27/03/2012 con prot. 238520, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - misurare ed analizzare le emissioni con cadenza annuale;
 - attuare un Piano di Manutenzione degli impianti di abbattimento, al fine di garantire la migliore efficienza degli stessi nel tempo ed attenersi strettamente al Piano proposto;
 - predisporre idonea presa campione per i successivi controlli;

CONSIDERATO

a. che è trascorso il termine assegnato al Comune per l'espressione del parere di competenza, per cui si intende acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie, alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto su considerato, lo stabilimento sito in Palma Campania alla via Cimitero, 72, gestito dalla "TUFANO GROUP s.r.l.", esercente attività di lavorazione e trasformazione di secca, con l'obbligo, per la società, di misurare in autocontrollo le emissioni con cadenza almeno annuale, di attuare un Piano di Manutenzione degli impianti di abbattimento, al fine di garantire la migliore efficienza degli stessi nel tempo ed attenersi strettamente al piano proposto e di predisporre idonea presa campione ai camini per i successivi controlli;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di lavorazione e trasformazione di frutta secca, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in Palma Campania alla via Cimitero, 72, gestito dalla "TUFANO GROUP s.r.l.", così come di seguito specificato:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentra zione mg/Nm³	Portata Nm³/h	Flussi di massa g/h	Sistemi di abbattimento
E 1	forno tostatura nocciole	SOV	<0,54	600	<0,324	carboni attivi
E2	bruciatore a metano con potenza di 0,046 MW non soggetto ad autorizzazione					
Е3	sgusciatura noci	polveri	<15	7000	<105	filtri a cartucce in poliestere
E4	spazzolatura nocciole	polveri	<17,5	2000	<35	filtro a maniche o a cartucce

- 2. **obbligare** la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza e quelle prodotte ad integrazione;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza con la sostituzione dei carboni attivi ogni 10 mesi lavorativi;
- 2.6. adottare le prescrizioni prevista dall'ARPAC;
- 2.7. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.8. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.9. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.9.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 2.10. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3.precisare che:

- 3.1.l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4.demandare all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5.**precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6.**stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7.notificare il presente provvedimento alla "TUFANO GROUP s.r.l.", con sede legale ed operativa in Palma Campania alla via Cimitero, 72;



- 8.**inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Palma Campania, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 4 e all'ARPAC;
- 9.**inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi